

## CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 24 maggio 2011 (25.05) (OR. en)

10313/11 ADD 1 REV 1

Fascicolo interistituzionale: 2008/0261 (COD)

CODEC 844 MI 267 SAN 97 ECO 65 ENT 118

## ADDENDUM RIVEDUTO ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	COREPER/CONSIGLIO
n. prop. Com:	17504/08 MI 566 SAN 355 ECO 198 ENT 334 CODEC 1889
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto concerne la prevenzione dell'ingresso nella filiera farmaceutica legale di medicinali falsificati sotto i profili dell'identità, della storia o dell'origine ( <b>prima lettura</b> )
	- Adozione dell'atto legislativo (AL + D)
	= Dichiarazioni

## DICHIARAZIONE DI BELGIO, GRECIA E ITALIA

Belgio, Grecia e Italia dispongono attualmente di sistemi che consentono l'identificazione al punto di fornitura di tutte le singole confezioni dei medicinali soggetti a rimborso. Belgio, Grecia e Italia hanno chiesto d'introdurre misure transitorie per gli Stati membri che già dispongono di sistemi analoghi a quelli della futura caratteristica di sicurezza dell'Unione di cui alla nuova lettera o) dell'articolo 54 che la direttiva oggi adottata aggiungerà alla direttiva 2001/83/CE. Belgio, Grecia e Italia rilevano che l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino della direttiva oggi adottata prevede tale disposizione e concludono che i loro sistemi sono sufficientemente simili, quanto all'obiettivo, alla futura caratteristica di sicurezza dell'Unione da dar loro diritto ad un ulteriore periodo transitorio di 6 anni per introdurre tale caratteristica di sicurezza; e sono pertanto in grado di votare a favore della direttiva.

10313/11 ADD 1 REV 1 don/ANS/sp 1 TT

## **DICHIARAZIONE DELLA LETTONIA**

La Lettonia sostiene l'obiettivo della direttiva di eliminare, con ogni mezzo praticabile, il rischio di ingresso nella filiera farmaceutica legale dell'Unione europea dei medicinali falsificati. È tuttavia preoccupata riguardo alle misure scelte per raggiungere questo obiettivo.

La Lettonia è favorevole all'applicazione di nuove caratteristiche di sicurezza a quei medicinali che rientrano nella categoria ad alto rischio di falsificazione, segnatamente, i medicinali soggetti a prescrizione medica. La Lettonia non può accettare l'inclusione di medicinali non soggetti a prescrizione medica nel campo di applicazione in quanto ciò genererebbe, a suo parere, costi sproporzionati sia per gli operatori nella filiera farmaceutica legale sia per i pazienti.

Tenendo conto di quanto sopra, la Lettonia si astiene dalla votazione relativa all'adozione del progetto di direttiva.

10313/11 ADD 1 REV 1 don/ANS/sp 2
DQPG IT